

Articolo 11

Ammissioni in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato, in ogni momento:
 - a) i titolari di borse o analoghe forme di finanziamento che siano stati selezionati da organismi esterni all'Ateneo o consorzi di partner, entrambi nell'ambito di progetti di ricerca ministeriali, europei o internazionali che vedano la partecipazione di almeno un membro del collegio o di un docente dei dipartimenti coinvolti nel dottorato. Il Collegio dei docenti deve comunque esprimere il proprio consenso all'ammissione verificando, tra l'altro, l'idoneità dell'eventuale titolo di studio estero posseduto, la congruità del tema di ricerca con le tematiche scientifiche-disciplinari del corso e valutando l'idoneità del borsista ai fini dell'ammissione tramite il curriculum;
 - b) i candidati stranieri che necessitino di visto di ingresso per soggiorni di lungo periodo, che manifestino interesse a iscriversi a un dottorato dell'Università di Pisa, previo parere favorevole del Collegio dei docenti che dovrà verificare l'idoneità dell'eventuale titolo di studio estero posseduto, l'adeguato livello di preparazione scientifica, l'esperienza di studio e professionale pregressa, il livello di interesse all'ambito disciplinare di riferimento del corso e la congruità del tema di ricerca proposto con le tematiche scientifiche-disciplinari del corso. Tale verifica potrà essere effettuata su curriculum e/o tramite colloquio anche in videoconferenza. Lo studente ammesso al corso dovrà dimostrare di avere, al momento dell'inizio del corso di dottorato, una forma di sostegno economico erogata da un ente pubblico o privato del paese di provenienza, che sostiene l'attività formativa dottorale di cui al presente Regolamento per l'intera durata del corso di dottorato.
2. Le suddette ammissioni, se perfezionate con l'immatricolazione entro il 31 dicembre, si riferiscono all'anno accademico corrente. Nel caso di ammissione successiva a tale data il dottorando terminerà il corso dopo tre anni dalla data nella quale si è immatricolato, fatta salva la possibilità del Collegio di posticipare la data dell'immatricolazione. Inoltre, nel caso di immatricolazione successiva al 31 dicembre, i dottorandi devono dimostrare di aver conseguito il titolo di accesso entro la data di immatricolazione.